



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO UST CISL PADOVA ROVIGO**

**Approvato in data 25 luglio 2024
dal Consiglio Generale Territoriale**

- *Approvato in data 27 aprile 2023 dal Consiglio Generale Territoriale con le modifiche approvate dal Consiglio Generale Nazionale del 14 dicembre 2022*

PARTE I

NORME E COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo I

Iscrizione e tesseramento

Art.1. La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessata/o ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art.2. L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività. In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati.

Laddove gli stessi dovessero continuare a svolgere un'attività produttiva si iscrivono nella categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70 e all'art. 3 D.lgs. 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tal fine il programma per la gestione online delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.

Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Art.3. L'iscrizione alla Cisl decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. All'iscritta/o sarà consegnata la tessera card di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per le/gli iscritte/i in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessate/i alla data della distribuzione delle tessere va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Art.4. Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto confederale le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione devono, per essere riammesse/i, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale del Sindacato Territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Comitato Direttivo/Consiglio Generale medesimo e ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

Le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritte/i al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui si era espletata la funzione dirigente.

Capitolo II

Le Federazioni di Categoria

Art.5. Spetta alle Federazioni Nazionali di categoria, unitamente ai sindacati di seconda affiliazione, con i settori e/o comparti merceologici, il compito di:

- a. promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi di base in ogni ambiente di lavoro e delle strutture sindacali ai vari livelli categoriali: Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), Sezione Aziendale Sindacale (SAS), Federazione Sindacale Territoriali (FST), Federazioni Sindacali Regionali (FSR) e Rappresentanza Locale Sindacale (RLS) in corrispondenza – rispettivamente - delle Unioni Sindacali Territoriali (UST) e delle Unioni Sindacali Regionali (USR). Qualora le Federazioni Nazionali di categoria, nel rispetto dell'art. 35 dello Statuto Confederale, ritenessero in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di "articolazioni funzionali" non coincidenti con le UST, le USR o le USI dovranno comunque garantire la loro presenza quale espressione della rappresentanza democratica, negli organismi UST e USR-USI, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità delle/gli iscritte/i e dei relativi flussi contributivi;
- b. attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una efficace formazione sindacale. Per il conseguimento di detti fini le Federazioni Nazionali di categoria e i Sindacati di seconda affiliazione esercitano le seguenti competenze:
 - eleggere nei loro Congressi di FST, FSR, RLS e Federazioni Nazionali le/i delegate/i ai Congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;
 - partecipare, di norma con la/il propria/o Segretaria/o generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni;
 - stabilire, nel proprio Consiglio Generale il riparto della contribuzione di competenza e svolgere la funzione ispettiva e sindacale;
 - attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli. Il Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale di categoria ha giurisdizione e competenza anche sui Sindacati di seconda affiliazione, sulle articolazioni di settore e/o di comparto merceologico della propria Federazione di categoria. Gli Statuti delle Federazioni Nazionali di categoria stabiliscono nell'ambito delle indicazioni del presente articolo più precise definizioni dei compiti all'interno delle proprie articolazioni.

L'UST d'intesa con la Confederazione può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del Sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità e i principi della Cisl.

Capitolo III

Incompatibilità funzionali

Art.6. Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli artt.2 e 3 dello Statuto Confederale, per prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti "incompatibilità funzionali":

- a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b. candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali.
Per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel presente Regolamento;
- c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 8 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo articolo 12.

Art.7. Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organismi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt.6 dello Statuto UST e 8, 9, 10 del presente Regolamento viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei Probiviri dell'USR che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art.26 del Regolamento di Attuazione dello Statuto USR.

Art.8. Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di:

- a. componente della Segreteria confederale;
- b. Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o delle USR-USI;
- c. componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori;
- d. Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o di UST;
- e. componente di segreteria di UST;
- f. componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria di prima e seconda affiliazione.

Con decorrenza dal II Congresso UST, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di:

1. componente delle Segreterie di categoria regionale - interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritte/i;
2. componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritte/i.

Art.9. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 10 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL.

Sono enti collaterali alla CISL quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla CISL (INAS).

Sono associazioni collaterali alla CISL le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI e delle UST e le associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa. (SICET)

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano, nonché le associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM – ISCOS – ANOLF – ANTEAS).

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL delle Federazioni di categoria, dell'USR o dell'UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione e le/i cui socie/i siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.

Art.10. Sono inoltre incompatibili gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con:

1. gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori, socie lavoratrici o soci lavoratori, collaboratrici o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;
2. gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL;
3. gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa quella di origine bancaria fatte salve le ipotesi di compatibilità espressamente previste dalla successiva lettera b) del presente articolo;
4. gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili:

- a. gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale;
- b. gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche;
- c. gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli

incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl, espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e componente di Segreteria di struttura confederale o categoriale.

Art.11. In presenza di specifico e motivato ricorso, la Segreteria Confederale sottopone al giudizio politico del Consiglio Generale Confederale l'identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL. Il Consiglio generale confederale indicherà a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Art.12. Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove la/il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività sono state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art.11 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica. Tale opzione deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, art.11 , 1° comma del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

I comitati esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità previsti ex dall'articolo 6 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assume incarichi di cui agli articoli 18 dello Statuto Confederale e 6, lettere a) e c) del presente Regolamento, deve esercitare l'opzione con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione la/il dirigente può svolgere solo funzione di ordinaria amministrazione.

La/Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 10 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico, pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) dell'art.6 del presente Regolamento decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento, le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art.6 dello Statuto UST decadono dalle cariche sindacali.

Le/i socie/i dimissionarie/i o decadute/i, ai sensi del citato dell'articolo 6 dello Statuto UST, possono essere rilette/i a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Art.13. Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

Le/I componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione nazionale pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati dal presente Regolamento, operano automaticamente e l'iniziativa per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio entro il termine di 30 giorni dall'accertamento dalla decadenza.

A tale fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandola/o dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alle Segreterie regionali-interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organismo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni all'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria regionale-interregionale confederale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo nel caso di decadenza della/del Segretario/o Generale dell'Unione Sindacale Territoriale.

Art.14. Ai fini dell'applicazione dell'art.5, comma 1 dello Statuto, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunta/o, e componente di Segreteria, nell'ambito di una stessa struttura dell'Organizzazione, si stabilisce che:

- a) per le/i Segretarie/i generali e le/i Segretarie/i generali aggiunte/i di USR/USI, UST, di Federazione di categoria Regionale e territoriale nonché per le/i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale, il periodo massimo è di 3 mandati (12 anni);
- b) per la/il Segretario/o generale di Federazione Nazionale il periodo massimo è di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale;
- c) per la/il Segretario/o generale della struttura nazionale Confederale il periodo massimo è di due mandati (8 anni).

La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per le/i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/o Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Capitolo IV

La designazione dei rappresentanti CISL

Art.15. I Comitati esecutivi ai vari livelli (Confederale, di Unione Sindacale Regionale-Interregionale, di Unione Sindacale Territoriale, di Federazione nazionale, regionale e territoriale di categoria) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'organizzazione in enti, associazioni e/o società esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con art.10 del presente Regolamento e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;

c) la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Art.16. Coloro che sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'Organizzazione sindacale.

Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Art.17. Le designazioni delle/dei rappresentanti, di cui articolo 15 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designanda/o anche alla stregua dei parametri fissati art.15 del presente Regolamento. La accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL, negli enti previdenziali, territoriali, regionali e nazionali, sarà garantita la presenza di una/un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organismo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria Confederale competente per territorio che può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/del designata/o.

Art.18. Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale, vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nei Regolamenti Economici (dirigenti e operatori).

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

Capitolo V

Validità delle sedute e votazioni

Art.19. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

Art.20. Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto, fatto salvo per quanto previsto al successivo art.22. Le proposte di presidenza della società CAF, le presidenze degli enti, e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.

Art.21 Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc) ogni elettrice/elettore può esprimere, al massimo tanti voti quante/i sono le/gli candidate/i.

Tutte/tutti le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

La/il Segretario/a generale e le/i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo, possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

Unioni sindacali territoriali:

- Unioni sindacali territoriali tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Unioni sindacali territoriali coincidenti con le Aree Metropolitane e con un numero di iscritte/i superiore a 70.000 e **Unioni Territoriali Sindacali con un numero di iscritte/io superiori a 100.000**, fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi su specifici progetti a operatrici/i politici, anche di zona, della UST;

Federazioni Territoriali di Categoria:

- Federazioni territoriali di categoria tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Nelle strutture di Federazione di categoria e confederali a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati esecutivi od organismi simili, con il voto 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle elettrici e degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni, decadenza, pensionamento, decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi simili, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Art.22. Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

Capitolo VI

Dimissioni dagli organismi

Art.23. Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall'organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Capitolo VII

Modalità di svolgimento delle riunioni

Art.24. La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti.

La Segreteria dell'UST ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, le/i dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatrici/operatori o esperte/i per le particolari materie in discussione.

Le/I singole/i iscritte/i degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Art.25. Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

Le/I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

Capitolo VIII

Commissariamento e Reggenza

Art.26. Commissariamento

La/Il Commissaria/o di cui all'art.40 dello Statuto confederale, deve provvedere al suo mandato e a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, anche per instabilità politica, la/il commissaria/o può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga é concessa qualora la/il Commissaria/o dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organismi.

Al termine del mandato, ove gli organismi non siano stati costituiti, la/il Commissario decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal Commissaria/o decaduta/o sono nulli e gli effetti a lei/lui imputabili.

Il Comitato esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare una/un commissaria/o ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organismi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Art.27. Il termine di 15 giorni, di cui all'art.10 dello Statuto confederale, decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

Art.28. La/Il Commissaria/o prevista/o dall'art.40 dello Statuto Confederale compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione per le disposizioni patrimoniali, salvo quelle necessarie ad urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Il Collegio confederale dei Proviviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio confederale dei Proviviri é competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento di organismi.

Art.29 Reggenza

La/Il reggente, di cui all'art.43 dello Statuto confederale e all'art.29 dello Statuto UST, dovrà adempiere al mandato conferitole/gli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione della/del dirigente, o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della struttura confederale a cui è stata richiesta la reggenza.

Alla/Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito nominare, con funzioni anche di organismo delegato, un apposito "comitato" che potrà operare nei limiti dell'incarico conferito.

La/Il reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetta/o alle norme sulle incompatibilità previste per le/i Segretarie/i generali dall'art.6 del presente Regolamento.

PARTE III

NORME SUGLI ORGANISMI DELL'UST

Capitolo IX

Congresso UST

Art.30. Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso dell'UST, emana il Regolamento per la elezione delle/dei delegate/i al Congresso stesso. Approva lo schema di regolamento del Congresso Confederale UST fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare una effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

Art.31. Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, delle USR/USI e delle UST, dovranno prevedere, nelle liste, un'adeguata percentuale.

I regolamenti prevederanno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alle presenze di genere.

Art.32. La FNP partecipa al Congresso UST con un numero di delegate/i fino alla concorrenza del 25% della media di tutti e tutte le/gli iscritte/i alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Capitolo X

Consiglio Generale UST

Art.33 Il Consiglio Generale dell'UST Padova Rovigo è costituito da n.87 componenti di cui:

- a) una/un rappresentante per ogni Federazione territoriale di categoria di I^a e II^a affiliazione nella persona della/del dirigente responsabile comunque denominata/o;
- b) n.23 rappresentanti delle Federazioni territoriali di categoria, di cui 8 elette/i dal Consiglio generale della FNP. Il riparto dei 15 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni territoriali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritte/i ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.
Il quoziente si ottiene dividendo per 15 la media del numero complessivo di iscritte/i alla CISL, escluse/i le/i pensionate/i, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;
- c) n.46 componenti elette/i dal Congresso; di cui 9 candidate/i dalla FNP; qualora risultasse eletto un numero inferiore a 9 il Consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante.

Possono essere elette/i tutte/i le/i socie/i della CISL tranne coloro che sono già componenti del Consiglio Generale a norma delle lettere a), b), c), del presente articolo.

Le/i rappresentanti di cui alla lettera b) sono elette/i dai rispettivi Consigli Generali che possono revocarle/i e sostituirle/i durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto c), va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente art.31 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra le/i componenti del Consiglio Generale elette/i dal Congresso di cui alla lettera c), questa sarà ricoperta da colei o colui che in sede di Congresso abbiano riportato in

graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o, salvo che la vacanza riguardi le/i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare la/il componente subentrante.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola le/i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl (art.6 del presente Regolamento e art.44 dello Statuto Confederale), le/i responsabili dell'INAS, del CAF, dello IAL, nonché le/i Responsabili comunque denominate/i delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF).

Art.34. Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale di cui alle lettere a), b) dell'art.33 del presente Regolamento venga eletto componente la Segreteria territoriale ed opti per quest'ultima carica, resterà nel Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario/a confederale.

Le/i componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Art.35. Qualora un componente del Consiglio Generale eletto nel Congresso UST venga eletto Segretario Generale della Federazione Territoriale, ed opti per quest'ultima carica, rimarrà componente del Consiglio Generale anche se cessa alla carica di Segretario Generale di Federazione Territoriale.

Art.36. Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per l'elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

La/il componente più anziano di età dell'ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino all'elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Art.37. La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'art.17 dello Statuto UST e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal comma 1 dell'art.17 dello Statuto UST, è effettuata dalla Segreteria che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

Art.38. In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di segreteria sono forniti dagli uffici dell'UST.

Art.39. La Segreteria UST può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un/una componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria UST ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Art.40. La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria

del Consiglio Generale a norma dell'art.17 dello Statuto UST.

Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Art.41. Il Consiglio Generale, in caso d'impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione di quelli vacanti.

Capitolo XI

Il Comitato Esecutivo dell'UST

Art.42. Il Comitato Esecutivo è composto da n.22 componenti di cui:

- a) n.18 componenti elette/i dal Consiglio generale nel proprio seno;
- b) i componenti della Segreteria dell'UST;
- c) la/il responsabile del Coordinamento femminile.

Al Comitato Esecutivo partecipano con solo diritto di parola le/i Legali Rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL (art.5 del presente Regolamento e art.44 dello Statuto), le/i responsabili dell'INAS, del CAF, nonché le/i Responsabili comunque denominate/i delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS e ANOLF).

Art.43. La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria UST almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria UST è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria dell'UST è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di una/un commissario/a di cui all'art.40 comma 1 dello Statuto Confederale.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

Art.44. Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunta/o.

In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria UST, delegati a ciò dalla/dal Segretario Generale.

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI

(categoriali e territoriali)

Le Federazioni di categoria

Art.45.

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA)

2. Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI)
3. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA)
4. Federazione italiana metalmeccanici (FIM)
5. Federazione dell'Informazione, dello Spettacolo, delle Telecomunicazioni e degli Appalti Telefonici (FISTEL)
6. Federazione agro-alimentare (FAI)
7. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, CISL FPS)
8. Federazione Scuola (CISL Scuola)
9. Sindacato dei lavoratori poste (SLP)
10. Federazione italiana trasporti (FIT)
11. Federazione italiana sindacati terziario (FIST – I affiliazione) - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT – II affiliazione) - Federazione lavoratori somministrati autonomi ed atipici (FELSA – II affiliazione)
12. Federazione italiana reti dei servizi del terziario (FIRST)
13. Federazione Università (CISL Università)
14. Federazione della Sicurezza (FNS)
15. Federazioni medici (CISL Medici)
16. Federazione Innovazione e Ricerca (FIR)
17. Federazione nazionale pensionati (FNP).

Capitolo XII

Poteri e funzioni delle strutture

Art.46. Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto Confederale e, se non in contrasto, dagli statuti delle Federazioni nazionali e delle Unioni Regionali, e Territoriali alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

Art.47. Compete alle Federazioni Territoriali:

- a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA e TAS;
- c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e delle/dei delegate/i alla sicurezza d'impresa (RLS RLST);
- d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f) la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento della UST, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi e ai Presidi, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Art.48. Compete alle Federazioni Regionali-Interregionali: vedi artt.57 e 58 del Regolamento di attuazione dello Statuto USR.

Art.49. Compete all'Unione Sindacale Territoriale:

- a) la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa: la concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b) la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio;

- c) l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sull'attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
- d) la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione territoriale/sociale con le istituzioni locali;
- e) l'organizzazione, e la gestione, in accordo con le USR-USI, con le categorie Federazioni territoriali di categoria, gli enti, le associazioni, le società collaterali alla CISL dell'erogazione dei servizi alle/agli iscritte/i e alle/ai lavoratrici/lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti, nonché di quelle che regolano l'attività del patronato.

Art.50. Compete all'Unione Sindacale Regionale: vedi art.59 del regolamento di Attuazione dello Statuto USR.

Capitolo XIII **Strutture territoriali**

Art.51. Le strutture confederali, prima di effettuare la convocazione degli organismi di cui all'art.25 dello Statuto UST, devono invitare gli organismi delle Federazioni di categoria competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture confederali. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto Confederale e di Federazione, o da delibere degli organismi confederali o di Federazione di categoria competenti, gli stessi sono tenuti ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Art.52. Il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale delle/dei componenti del Consiglio generale dell'UST aventi diritto al voto, quando la media delle/degli iscritte/i alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 50% della media delle/degli iscritte/i alla CISL, pensionate/i comprese/i, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Allorché la percentuale delle/degli iscritte/i alla FNP risulti superiore al 50% della media delle/degli iscritte/i alla CISL, pensionate/i comprese/i, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 20% del totale delle/dei componenti del Consiglio generale dell'UST.

Le/I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nei Consigli generali delle UST saranno elette/i, per il 50%, dai Comitati direttivi delle FNP e, per l'altro 50%, dai Congressi di UST.

Qualora risultasse eletto nei Congressi delle UST un numero inferiore al 50%, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Art.53. Le Zone/USC così come definite dai Consigli Generali di UST non costituiscono istanza congressuale.

Al fine di garantire la funzionalità e il raccordo con le strutture nei luoghi di lavoro e il territorio si prevedono:

- assemblea annuale delle/degli iscritte/i di zona/USC;
- assemblee delle/dei delegate/i di zona/USC;
- coordinamento territoriale di zona/USC con la presenza di delegate/i delle Federazioni;
- coordinatrice o coordinatore territoriale di zona/USC nominati dalla Segreteria dell'UST sentito il coordinamento.

Capitolo XIV

Gli Enti e le Associazioni della CISL

Art.54. Gli enti, le associazioni e le società collaterali alla CISL sono soggetti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL, articolano le proprie strutture a livello nazionale, regionale e/o territoriale.

È previsto un coordinamento del sistema Servizi a livello Nazionale e Regionale.

Quando negli statuti degli Enti, e delle Associazioni e delle Società collaterali alla Cisl, sia prevista la nomina diretta o indiretta delle Presidenti o dei Presidenti e/o delle Responsabili o dei Responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli Generali del livello di competenza.

Le/i presidenti e/o le/i Responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello Nazionale, possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a due mandati congressuali.

Per gli altri livelli Regionali e/o Territoriali il limite massimo è di tre mandati. I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto art.10.

del presente Regolamento, con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di federazione che Confederali. Inoltre, gli incarichi di presidenza e/o di responsabilità in Enti, Associazioni e Società collaterali alla Cisl sono incompatibili con analoghi incarichi in altri enti, associazioni e società.

Ai fini della previsione di cui all'art. 10 dello Statuto confederale, il Collegio dei sindaci confederali non ha la competenza nei confronti di Enti ed Associazioni della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedono la costituzione di un proprio organismo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

La Confederazione può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle Società di servizi, degli enti e delle associazioni promosse o costituite dalle strutture CISL. Tali verifiche e controlli saranno affidati al servizio ispettivo Confederale.

Per quanto riguarda le Società che operano in regime di convenzione con società direttamente promosse dalla Confederazione, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la Confederazione stessa conferisce alle Società da essa costituite e promosse.

PARTE V

NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XV

Responsabilità e competenze

Art.55. I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della UST e degli enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la UST disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile nonché, di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla UST o alle singole strutture.

Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della CISL, e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nel limite della quale esse

agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Art.56. Le organizzazioni, confederale, di federazione di categoria e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, le strutture confederali e le Federazioni di categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni le/i dirigenti politiche/i delle organizzazioni, confederale, di Federazione di categoria e territoriali che rispondono, a norma dell'art.38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi e colposi.

Le/i dirigenti politiche/i delle organizzazioni confederale, di Federazione di categoria e territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per danni che ne sono conseguiti.

Le strutture di Federazione di categorie e confederali attraverso il proprio titolare del trattamento dei dati personali e le/i responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testi Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

Capitolo XVI **Bilanci**

Art.57. L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione comprese le Federazioni di Categoria di I^a affiliazione, in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.

Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi Sindacali, che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi.

I bilanci, approvati dai competenti organismi delle strutture, dovranno essere inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali di I^a e II^a affiliazione alle UST e alle Federazioni Regionali di Categoria;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle federazioni regionali alle USR e alle federazioni Nazionali di Categoria;
- entro il 15 aprile dell'anno successivo dalle UST, USR e Federazioni nazionali di categoria di I^a e II^a affiliazione alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo.

Entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere alla USR il proprio bilancio consolidato.

Ogni anno la Segreteria UST provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.

Le Strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

PARTE VI

ATTIVITA' ISPETTIVE

Vedi Regolamento di attuazione dello Statuto USR Veneto (art.68).

PARTE VII

ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

Capitolo XVII

Obblighi di adeguamento

Art.58. Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quello dell'USR dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento o su richiesta della Segreteria USR. In caso di ulteriore inadempienza, la Segreteria dell'USR può avanzare richiesta al rispettivo Collegio dei Probiviri perché dichiarati la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'art.46 dello Statuto USR.

Art.59. Nei casi in cui le strutture della CISL fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente regolamento.